



UNEP CORTE D'APPELLO S D TARANTO

MODALITA' DEPOSITO ISTANZA 492 BIS CPC

DEPOSITO ALLO SPORTELLLO FISICO O CON PLICO POSTALE

Per il deposito dell'istanza ex art 492 bis cpc occorre:

1. Depositare istanza riepilogativa di tutti i dati relativi alla procedura(CODICE FISCALE DELLE PARTI , INDIRIZZI DI RESIDENZA ECC come modello che si allega)
2. Depositare titolo e precetto in originale, procura alle liti con relative relate di notifica
3. Effettuare un deposito di euro 20.00 se la richiesta è presentata allo sportello fisico.
4. Se l'atto è spedito per posta mediante bonifico di euro 20.00 sul c/c intestato UNEP Taranto al seguente IBAN IT07J0100515800000000005213 indicando in causale nomi parti e avvocato, allegando la contabile del bonifico.
5. Il plico può essere spedito al seguente indirizzo:

UNEP TARANTO C/O CORTE D'APPELLO

VLE IMPASTATO N1 Q.RE PAOLO VI

74121 TARANTO

L'atto sarà restituito con la stessa modalità con cui è avvenuto il deposito.

DEPOSITO TRAMITE SPORTELLLO TELEMATICO

E' altresì possibile depositare tramite piattaforma PCT

- 1 Depositare istanza riepilogativa di tutti i dati relativi alla procedura(CODICE FISCALE DELLE PARTI , INDIRIZZI DI RESIDENZA ECC come modello che si allega)
- 2 Depositare titolo e precetto notificati con relative attestazioni di conformità in formato PDF, firmate digitalmente , procura alle liti corredata di attestazione di conformità ,
- 3 Effettuare bonifico di euro 20.00 sul c/c intestato UNEP Taranto al seguente IBAN IT07J010051580000000005213 indicando in causale nomi parti e avvocato, allegando la contabile del bonifico

RESTITUZIONE SOMME EX ART 197 TU SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

Per la restituzione delle eventuali somme residue , l'Avvocato dovrà rimettere all'ufficio la ricevuta di deposito di somme , debitamente firmata . Dovrà indicare l' iban sul quale effettuare il bonifico della suddetta somma . Si rammenta che la somma viene restituita solo se richiesta entro 30 g dalla disponibilità dell'atto.

In assenza di tale richiesta il residuo verrà versato all'Erario ex art 197 comma3 DPR 115/2002

'art. 197 del citato DPR 115/2002 al punto 3 dispone: "Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese."

